

Art. 1

1.1 (testo 2)

Fazzone

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 226-quinquies", dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano, altresì, agli imballaggi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

a) frutta:

1. drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;
2. bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;
3. frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, ficus caricadelicatissimi, fichi d'India, pitaya, e avocado;
4. pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;
5. cachi

b) ortaggi:

1. ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture *baby leaf*;
2. brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;
3. ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;
4. leguminose da orto: fagiolini con baccello;
5. ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;
6. ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;
7. ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

c) erbe aromatiche fresche;

d) funghi coltivati;

e) frutta e verdura IV gamma pronta al consumo.».

1.2 (testo 2)

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 226-quinquies», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonché agli imballaggi di cui alla lettera b) del comma stesso, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del regolamento medesimo.».

1.4 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 226-quinquies", comma 1, lettera d), dopo le parole: «prima dell'arrivo dell'ospite successivo» inserire, in fine, le seguenti: «, a condizione che venga certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio».

1.5 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 226-quinquies", comma 1, lettera d), dopo le parole: «prima dell'arrivo dell'ospite successivo» inserire, in fine, le seguenti: «, a condizione che venga certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio».

1.7 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 226-quinquies", comma 1, lettera d), dopo le parole: «prima dell'arrivo dell'ospite successivo» inserire, in fine, le seguenti: «, a condizione che venga certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio».

1.8 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 226-quinquies", comma 1, lettera d), dopo le parole: «prima dell'arrivo dell'ospite successivo» inserire, in fine, le seguenti: «, a condizione che venga certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio».

1.16 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Lisei](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 226-quinquies", dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano, altresì, agli imballaggi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

a) frutta:

1. drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;

2. bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;

3. frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, ficus caricadelicatissimi, fichi d'India, pitaya, e avocado;

4. pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;

5. cachi

b) ortaggi:

1. ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture *baby leaf*;

2. brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;

3. ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;

4. leguminose da orto: fagiolini con baccello;

5. ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;

6. ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;

7. ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

c) erbe aromatiche fresche;

d) funghi coltivati;

e) frutta e verdura IV gamma pronta al consumo.».

1.17 (testo 2)

Fregolent

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 226-quinquies", dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano, altresì, agli imballaggi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

a) frutta:

1. drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;
2. bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;
3. frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, ficus caricadelicatissimi, fichi d'India, pitaya, e avocado;
4. pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;
5. cachi

b) ortaggi:

1. ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture *baby leaf*;
 2. brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;
 3. ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;
 4. leguminose da orto: fagiolini con baccello;
 5. ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;
 6. ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;
 7. ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;
- c) erbe aromatiche fresche;
- d) funghi coltivati;
- e) frutta e verdura IV gamma pronta al consumo.».

1.18 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Petrucchi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981.» inserire le seguenti: «La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore,

attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-*quinqüies*, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.».

1.19 (testo 2)

Rosso

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981.» inserire le seguenti: «La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-*quinqüies*, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.».*

1.20 (testo 2)

Fregolent

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981.» inserire le seguenti: «La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-*quinqüies*, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.».*